

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BARBERINO
TAVARNELLE E ASSEGNATARIO PER L'UTILIZZO DELLA SALA
PAOLA BANDINELLI MUGNAINI PER ATTIVITA' MOTORIE E
SPORTIVE IN ORARI EXTRA SCOLASTICO**

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Barberino Tavarnelle, fra:

NOME E COGNOME, nato a il , il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza del Comune di Barberino Tavarnelle, nella sua qualità di Responsabile dell'Area , per effetto di nomina del Sindaco disposta con decreto n. , in virtù del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliata per la stipula del presente atto presso il Comune di Barberino Tavarnelle – sede Piazza Matteotti n. 39 50028 Barberino Tavarnelle C.F./P.I. 06877150489, per brevità, di seguito: “Comune”;

NOME COGNOME nato a il , la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza dell'associazione con sede in (C.F./P.I.), per brevità, di seguito: “assegnatario”;

PREMESSO CHE

- l'art. 12 della L. 517/1977 così come ripreso dall'art. 96 comma 4 e 5 del D. Lgs. 297/1994 stabilisce che *“gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea con-*

cessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”;

- l'art. 17 della L.R.T. 21/2015 stabilisce che gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;

- ai sensi del comma 26 art. 90 della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) così come modificato dall'art.1 comma 361 della L. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018) *“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”;*

- il Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'art. 4 dello Statuto promuove l'attività sportiva assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli

impianti, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;

- il Comune di Barberino Tavarnelle è proprietario del seguente spazio utilizzabile per attività motoria e sportiva:

1) - "Sala Maestra Paola Bandinelli Mugnaini" - Scuola dell'Infanzia "La casa dell'Arcobaleno" Via G.Matteotti 72 loc. Marcialla 50028 Barberino Tavarnelle;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 03.12.2019 è stato approvato il "*Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi*" che disciplina l'assegnazione in uso degli spazi sportivi scolastici in orario extrascolastico, nel rispetto della normativa vigente;

- in data 13.07.2018 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione e l'Istituto Comprensivo Don Milani per la disciplina della concessione a terzi degli spazi sportivi scolastici, sulla quale il Consiglio di Istituto si è espresso con parere positivo conformemente all'art. 12 della Legge 04.08.1977 n. 517 (prot. 12159 del 20.06.2018);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 18/10/2021 sono stati approvati gli indirizzi e la tariffa per l'utilizzo dello spazio "Sala Paola Bandinelli Mugnaini";

- con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 74 del 09.07.2019 sono state stabilite agevolazioni tariffarie per l'uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici presenti nei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 24.08.2021 sono stati approvati gli indirizzi ed ulteriori agevolazioni tariffarie per l'uso degli spazi

sportivi/spazi per attività motoria scolastici e gli spazi disponibili per l'assegnazione nell'a.s. 2021/2022;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura n. del è stata approvata l'assegnazione dello spazio per l'a.s. 2021/2022 ;

- lo schema della presente convenzione è conforme alle prescrizioni del "Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" del Comune;

- è stata acquisita la seguente documentazione:

a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, stipulata da *assegnatario*, ai sensi dell'art. 50, comma 3, Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001;

b) polizza contro le malattie e gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività propria del *assegnatario*, in corso di validità.

Tutto ciò premesso, fra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune, a mezzo del suo rappresentante come sopra generalizzato, affida a *assegnatario*, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe indicato, l'assegnazione in uso *lo spazio sportivo/spazio per attività motoria scolastico denominato denominazione spazio* di proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lett. A a farne parte integrante e sostanziale, nei seguenti giorni/orari settimanali:
indicare giorni/orario

Con i locali sopra indicati vengono altresì concessi in uso i beni mobili e le attrezzature sportive fisse in essi presenti messe a disposizione dall'Istituto Scolastico.

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo dell'Istituto Scolastico salvo diverso specifico accordo fra le parti.

2. L'associazione **assegnatario** si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a vantaggio di bambini, ragazzi e anziani, sostenendo l'Amministrazione nel riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie e sportive quale strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.

3. Le finalità perseguite dall'associazione richieste con l'utilizzo dei locali rientrano pertanto in quelle istituzionali dell'Amministrazione e nelle funzioni amministrative affidate all'Ente relative alla promozione delle attività sportive sul territorio, come previsto nell'art. 4 dello Statuto.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 11/11/2021 al 30/06/2021.

Al verificarsi di tale scadenza gli spazi dovranno essere restituiti al concedente nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso e vuoto da persone o cose salvo quelle di cui al precedente art. 1.

Art. 3 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

L'assegnatario durante il periodo di utilizzo:

- è responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della custodia, dell'apertura e della chiusura dei locali;
- è tenuto a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone;
- assume a proprio carico gli oneri gli oneri relativi alla custodia, pulizie, gestione della sicurezza e delle emergenze, ordine pubblico;
- solleva il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo dello spazio da parte di terzi non autorizzati;
- solleva il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo;
- solleva il Comune e la Dirigenza Scolastica da ogni responsabilità penale e patrimoniale per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare;
- si impegna a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate nello spazio non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;
- consente in qualsiasi momento l'accesso al personale il Comune o dell'Istituto Scolastico incaricato di effettuare verifiche;
- si assume la responsabilità della custodia di beni mobili di sua proprietà che saranno introdotti nello spazio;
- accetta eventuali indisponibilità e/o contrazioni di spazi orari che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione per consentire lo

svolgimento delle attività didattiche dell'a.s. 2021/2022, connesse e conseguenti a maggiori ed eccezionali necessità dei plessi a cui sono annesse le palestre scolastiche;

- si impegna ad osservare le misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 nell'uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico come individuate nell'allegato C) parte integrale e sostanziale alla presente convenzione.

Art. 5 – ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune comunica all'assegnatario la scheda di valutazione del rischio relativo allo spazio: il Comune e l'Istituto Scolastico sono esonerati da ogni ulteriore onere relativo alla sicurezza.

2. Il Comune assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile.

Art. 6 – NORME DI UTILIZZO DEI LOCALI

L'uso dei locali deve corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- l'assegnatario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di assegnazione;

- l'assegnatario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della convenzione, con pena di decadenza della stessa;

- l'assegnazione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo ad altri soggetti, neppure con rapporto di sub – concessione, con pena di risoluzione di diritto;

- è fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee o il pubblico nella

palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato;

- ai frequentatori delle palestre scolastiche è fatto assoluto divieto di accedere ai locali delle scuole se non per motivi di emergenza;

- l'accesso agli spazi da parte dell'assegnatario è consentito solo negli orari assegnati;

- i praticanti l'attività sportiva potranno accedere solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione assegnataria;

- l'associazione dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili tecnici delle attività e dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza dello spazio, a cui sono state consegnate le chiavi della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate all'Ufficio Sport alla scadenza del periodo di assegnazione;

- il Comune si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dell'impianto o per manifestazioni patrocinate o promosse dalla stessa.

- eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al soggetto assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento è a carico del soggetto autorizzato, che si rappresenterà per i lavori necessari con l'Ufficio competente del Comune;

- il Comune può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto;

- in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, le attività sportive dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da covid - 19. A tal fine l'assegnatario si impegna ad osservare le misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 nell'uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico come individuate nell'allegato C) parte integrale e sostanziale alla presente convenzione.

Art. 7 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

1. L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita. Saranno poste a carico dell'assegnatario solo le somme relative al periodo di utilizzo dello spazio.

2. Il Comune può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all'assegnatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. In tali casi l'assegnatario non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta del Comune.

3. Le assegnazioni in uso decadono quando l'assegnatario:

- a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe;
- b) abbia violato le disposizioni prevista dalla presente convenzione e dal *“Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per*

la gestione e l'uso degli impianti sportivi”;

d) abbia arrecato danni alle strutture dello spazio e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Il Comune può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 - NORME FISCALI E FINALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario, che dichiara di accettarle.

2. Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

GIANNA MAGNANI _____

Per assegnatario

ASSEGNATARIO _____